

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

***** COPIA *****

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), AI SENSI DERT.9BIS D.L. 47/2014.

NR. Progr. **19**

Data **29/07/2015**

Seduta NR. **4**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/07/2015 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 29/07/2015 alle Ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. |
|--------------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|------|
| PIERAZZI ELIO | S | BONDAVALLI CINZIA | S | BECHELLI PATRIZIO | S |
| TAZZIOLI ENZO | S | ARAVECCHIA MANUEL | N | | |
| STEFANI GIANCARLO | S | PALANDRI TOMMASO | S | | |
| CAPITANI MAURO | N | SILVESTRI GUSTAVO | N | | |
| MARCOLINI RICCARDO | S | MUCCI FABIO | N | | |
| <i>Totale Presenti 7</i> | | | <i>Totali Assenti 4</i> | | |

Assenti Giustificati i signori:

CAPITANI MAURO; ARAVECCHIA MANUEL; SILVESTRI GUSTAVO; MUCCI FABIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Busciglio Gaetano.

In qualità di SINDACO, il PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), AI SENSI DERT.9BIS D.L. 47/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2014 sono stati approvati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU) – all.sub A), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), all. sub B) e la tassa sui rifiuti (TARI), all.sub C)
- l'imposta unica comunale è disciplinata dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013;
- l'Imu, componente della IUC, aveva trovato disciplina già con il D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 che all'art. 13 ne aveva anticipato l'applicazione, sia pure in via sperimentale, a decorrere dal 2012;
- tale disciplina prevedeva, tra l'altro, la facoltà dell'Ente Locale di equiparare all'abitazione principale, ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti iscritti all'Aire, purché non locata e tale facoltà non è stata utilizzata dal Comune nella disciplina dell'Imposta Municipale Unica;
- L'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge n. 80 del 23/05/2014, disciplinando l'IMU sugli immobili dei contribuenti residenti all'estero, ha disposto due importanti novità:
 - a partire dal 2014 (compreso), è stata tolta al Comune la facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale la casa posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia, a condizione che essa non fosse locata;
 - a partire dal 2015 (compreso), viene considerata direttamente adibita, per legge, ad abitazione principale una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la casa non sia locata ovvero concessa in comodato d'uso.

Inoltre, il 2° comma dell'art. 9-bis del DL n. 47/2014 ha disposto che per la sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non locata ovvero non concessa in comodato d'uso, la TARI e la TASI debbano essere applicate in misura ridotta di 2/3.

- Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato la risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015, che affronta separatamente le condizioni necessarie per l'assimilazione dell'immobile all'abitazione principale e i riflessi conseguenti su ciascun tributo interessato: IMU, TASI e TARI.
- Dalla lettura del 1° comma dell'art. 9-bis del DL n. 47/2014, che ha modificato il 2° comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si evince che le condizioni per considerare adibiti ad abitazione principale gli immobili in esame sono le seguenti:
 1. l'agevolazione attiene a una sola abitazione che il contribuente, cittadino italiano, possieda in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto;
 2. l'abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, non deve essere locata, ovvero concessa in comodato d'uso;
 3. il contribuente deve essere iscritto all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero);
 4. il contribuente deve essere pensionato nel Paese di residenza.
- Il Dipartimento delle finanze precisa che, per rispettare le condizioni previste dall'art. 9-bis del DL n. 47/2014, la pensione goduta dal contribuente può essere:

- una pensione in convenzione internazionale, nella quale i contributi versati in Italia si totalizzano con quelli versati nello Stato estero;
 - una pensione estera, pur in presenza di una eventuale autonoma pensione italiana.
- Il Dipartimento precisa anche come lo Stato estero che eroga la pensione debba essere lo stesso nel quale il contribuente ha la residenza.

RICHIAMATO il DM del Ministero dell'interno in data 20 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

RITENUTO quindi necessario apportare modifiche ai regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvati con atto C.C. n. 20 del 30.4.2014, come segue:

ALLEGATO A) – IMU

all'art.2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:

2. E' assimilata all' abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Il possesso del requisito di cui al precedente comma 2, deve obbligatoriamente essere autocertificato dal contribuente con modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ALLEGATO B) TASI

All'art.7, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1bis

1bis. Il tributo è ridotto di 2/3 per la sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata ovvero non concessa in comodato d'uso, da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

All'art.8, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 2:

2. I soggetti di cui all'art.7, comma 1bis, sono tenuti obbligatoriamente a presentare apposita autocertificazione, con modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ALLEGATO C) – TARI

All'art.14, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 7:

7. Il tributo è ridotto di 2/3 per la sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata ovvero non concessa in comodato d'uso, da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

All'art.20, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1bis:

1bis. I soggetti di cui all'art.14, comma 7, sono tenuti obbligatoriamente a presentare apposita autocertificazione, con modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

VISTO l'art.42 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 7 Consiglieri votanti n. 7, Astenuti nessuno

Voti favorevoli n. 7, Voti contrari nessuno

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche ai ai regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvati con atto C.C. n. 20 del 30.4.2014, come segue:

ALLEGATO A) – IMU

all'art.2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:

2. E' assimilata all' abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Il possesso del requisito di cui al precedente comma 2, deve obbligatoriamente essere autocertificato dal contribuente con modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ALLEGATO B) TASI

All'art.7, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1bis

1bis. Il tributo è ridotto di 2/3 per la sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata ovvero non concessa in comodato d'uso, da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

All'art.8, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 2:

2. I soggetti di cui all'art.7, comma 1bis, sono tenuti obbligatoriamente a presentare apposita autocertificazione, con modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ALLEGATO C) – TARI

All'art.14, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 7:

7. Il tributo è ridotto di 2/3 per la sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata ovvero non concessa in comodato d'uso, da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

All'art.20, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1bis:

1bis. I soggetti di cui all'art.14, comma 7, sono tenuti obbligatoriamente a presentare apposita autocertificazione, con modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Di dare atto che i predetti regolamenti entrano in vigore, ai sensi dell'art.27, comma 8, della legge n. 448/2011, il 1° gennaio 2015;

3. di disporre l'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

Inoltre, in relazione all'urgenza, con voti favorevoli n. 7 - contrari nessuno - astenuti nessuno

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pierazzi Elio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/08/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 03/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- E' divenuta esecutiva il 13/08/2015 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 13/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

È copia conforme all'originale.

Lì, 03/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Busciglio Gaetano



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **19**

Data Delibera **29/07/2015**

OGGETTO

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), AI SENSI DERT.9BIS D.L. 47/2014.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

| | |
|---|---|
| <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p> | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 25/07/2015</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.to Pierazzi Elio</i></p> |
| <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p> | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 25/07/2015</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Pierazzi Elio</i></p> |